CAMERA DEI DEPUTATI N. 1605

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(LATTANZIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(STAMMATI)

—

Aumento dell'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della Marina militare

Seduta del 6 luglio 1977

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La consistenza organica dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della Marina militare - che risale alla legge 10 giugno 1964, n. 447 - è divenuta nel tempo non più adeguata alle effettive esigenze della Forza armata, la quale per assicurare con personale di provata esperienza l'efficienza degli uffici dei supporti operativi, tecnici e logistici deve far ricorso a sottufficiali del ruolo normale, anche ad alto livello di specializzazione, sottraendoli ai settori tecnici e operativi veri e propri.

In relazione a quanto sopra, è stato predisposto l'unito disegno di legge con il quale si provvede ad elevare l'organico del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della Marina da 500 a 600 unità per un periodo di due anni.

La soluzione temporanea conferita alla iniziativa trae motivo dal fatto che è in fase di elaborazione un provvedimento che disciplinerà in maniera organica ed unitaria la materia del riordinamento dei ruoli, del reclutamento e dell'avanzamento dei sottufficiali delle tre Forze armate e che nel frattempo le esigenze funzionali della Marina non consentono indugi nel recupero dei sottufficiali dei ruoli normali sottratti dai settori tecnici ed operativi, di cui sopra si è detto.

All'adeguamento dell'organico viene dato effetto dal 1° gennaio 1977 sia per ragioni di equità, in rapporto all'opportunità di evitare che dal ritardo intervenuto nella definizione del provvedimento, da tempo impostato, derivi pregiudizio ad un gruppo

di sottufficiali sia perché la salvaguardia di siffatte posizioni permetterà, nelle more delle nuove immissioni nel ruolo speciale, di fronteggiare con immediatezza le esigenze che hanno portato all'iniziativa.

L'iniziativa comporta per il 1977 un maggior onere di lire 95.000.000, cui sarà fatto fronte, per lire 70.000.000 con apposito accantonamento iscritto per l'anzidetto anno nel fondo globale di cui al capitolo 6856 del Ministero del tesoro, per lire 25.000.000, con la corrispondente quota residuata dall'accantonamento, parzialmente utilizzato, iscritto nel predetto fondo per il disegno di legge (atto Camera dei deputati n. 940) recante modifica all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del genio aeronautico.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1977 e fino al 31 dicembre 1978, l'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della Marina militare, stabilito in 500 unità dall'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è aumentato a 600 unità.

ART. 2.

I sottufficiali cessati dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 1977, ai sensi del terzo comma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, possono, a domanda, essere ripristinati nel servizio permanente assumendo in ruolo il posto occupato prima della cessazione dal servizio.

ART. 3.

Al maggior onere di lire 95.000.000 derivante dalla presente legge per l'anno finanziario 1977 sarà fatto fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.